

Codice A1705A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 1313

PSR 2014-2020 – Operazione 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (agricoltura conservativa): impegno facoltativo “erbai autunno-vernini da sovescio”. Integrazioni al regime di riduzioni ed esclusioni di pagamento e alle disposizioni attuative.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con il quale sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso Programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) di tale regolamento, che prevede pagamenti annuali compensativi degli oneri derivanti dall'applicazione di tecniche compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento a questi;

visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i., che lo integra per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista la misura 10 del PSR 2014-2020 (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del citato l'articolo 28 del regolamento (UE)1305/2013, e in particolare le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa), che prevedono quale impegno facoltativo, applicabile in aggiunta agli impegni di base, la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. ha delineato la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dei contributi applicabili per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e/o degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del citato Decreto ministeriale, che riguarda le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, fra le quali è compresa la misura 10;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, che ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse a superfici e ad animali, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016;

visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25/1/2017, entrato in vigore il 30.03.2017, avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che ha abrogato il citato decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 senza peraltro apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2, Sottosezione 1, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici e ad animali;

richiamato in particolare l'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, corrispondente all'art. 23 del decreto precedente, in cui è stabilito che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

vista la DGR n. 43-6042 del 1/12/2017, che ha integrato la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 per tener conto di eccezionali avversità meteorologiche quali fattori di attenuazione delle riduzioni di pagamento applicabili in condizioni ordinarie;

tenuto conto che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure/sottomisure/operazioni/azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

viste le determinazioni dirigenziali che, in riferimento alle operazioni sopra citate, hanno definito in particolare le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili nei casi di inadempienza dell'impegno facoltativo “erbai autunno-vernini da sovescio”:

- la determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017, modificata dalla determinazione dirigenziale n. 889 del 5/9/2017, per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);
- la determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 per l'operazione 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie);
- la determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017, modificata dalle determinazioni dirigenziali n. 655 del 6/7/2017 e n. 889 del 5/9/2017, per l'operazione 10.1.3 (agricoltura conservativa);

considerato che tali provvedimenti necessitano di essere integrati definendo le penalità applicabili in caso di violazione del criterio secondo cui la superficie degli erbai intercalari, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo;

dato atto che le penalità in questione, applicabili dall'annualità di premio 2017, sono state sottoposte in bozza il 17/11/2017 all'Arpea e al Settore Produzioni agrarie e zootecniche competente per l'operazione 10.1.3;

viste la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, recante disposizioni per le domande di pagamento per l'anno 2017, e la determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017 che ha riepilogato e integrato le disposizioni per l'attuazione dell'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio";

considerato che un'organizzazione agricola, attraverso messaggi di posta elettronica intercorsi per lo più nello scorso mese di novembre, ha chiesto chiarimenti in merito alla frase delle disposizioni applicative in cui si afferma che, rinunciando all'impegno facoltativo per determinate particelle, l'agricoltore evita di incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento;

ritenuto opportuno, a seguito di tali richieste, integrare l'allegato alla determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017, evidenziando che per le superfici interessate dalla revoca viene soltanto azzerato il premio dell'impegno facoltativo, senza le ulteriori riduzioni di pagamento che, in assenza dell'erbaio, altrimenti consisterebbero nell'esclusione dal premio di base;

ritenuto inoltre opportuno evidenziare, in riferimento alle richieste dell'organizzazione agricola, che le superfici non oggetto di revoca rimangono soggette (oltre che agli impegni di base) a tutti i vincoli derivanti dall'assunzione dell'impegno facoltativo, incluso il limite del 20% per le variazioni da un anno all'altro della superficie interessata dagli erbai intercalari;

ritenuto infine opportuno riportare, per ragioni di organicità e chiarezza, nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017, che riguarda specificamente l'attuazione degli erbai autunno-vernini da sovescio, il criterio relativo al limite del 20% contenuto nel PSR e nelle disposizioni per le domande di pagamento approvate con la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

in riferimento alla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio, impegno facoltativo delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (agricoltura conservativa) del PSR 2014-2020, di integrare secondo quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- le determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i (operazione 10.1.1), n. 829 del 10/8/2017 (operazione 10.1.2) e n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i. (operazione 10.1.3), concernenti le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni degli impegni;
- la determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017, recante disposizioni per l'applicazione dell'impegno facoltativo in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Mario VENTRELLA

Allegato

1. Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017: "PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazione 10.1.1 (Produzione integrata). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.", come modificato dalla determinazione dirigenziale n. 889 del 5/9/2017

**OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI FACOLTATIVI
IC1018 – Erbai autunno-vernini da sovescio**

Dopo l'ultimo elemento di controllo (EC101811 – L'impegno facoltativo deve essere assunto e attuato per almeno due volte nel quinquennio di attuazione dell'impegno di base) è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC101812 – Le particelle interessate dagli erbai autunno-vernini possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata dall'erbaio autunno-vernino può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>Riduzione</i> del pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : Entità : alta Gravità : superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - bassa : <80% e ≥70%; - media : <70% e ≥60%; - alta : <60% e ≥20% <u>In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**)</u> : - bassa : <80% e ≥60% - media : <60% e ≥40%; - alta : <40% e ≥10% Durata : come gravità	<i>Esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo

(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

2. Modifiche all'allegato A della determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017: "PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016."

OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI FACOLTATIVI
IC1018 – Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio

Dopo l'ultimo elemento di controllo (EC101811 – L'impegno facoltativo deve essere assunto e attuato per almeno due volte nel quinquennio di attuazione dell'impegno di base) è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC101812 – Le particelle interessate dagli erbai autunno-vernini possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata dall'erbaio autunno-vernino può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>Riduzione</i> del pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : Entità : alta Gravità : superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - <u>bassa</u> : <80% e ≥70%; - <u>media</u> : <70% e ≥60%; - <u>alta</u> : <60% e ≥20% <u>In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**)</u> : - <u>bassa</u> : <80% e ≥60% - <u>media</u> : <60% e ≥40%; - <u>alta</u> : <40% e ≥10% Durata : come gravità	<i>Esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo

(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

3. Modifiche all'allegato A.3 della determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017: "PSR 2014-2020 – Misura 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 – Operazioni 10.1.3, 10.1.5", come modificata dalle determinazioni dirigenziali n. 655 del 6/7/2017 e n. 889 del 5/9/2017

OPERAZIONE 10.1.3 - IMPEGNI FACOLTATIVI
Impegno facoltativo aggiuntivo: Erbai autunno-vernini da sovescio

Dopo l'ultimo elemento di controllo (L'impegno facoltativo deve essere assunto e attuato per almeno due volte nel quinquennio di attuazione dell'impegno di base) è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC101812 – Le particelle interessate dagli erbai autunno-vernini possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata dall'erbaio autunno-vernino può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>Riduzione</i> del pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : Entità : alta Gravità : superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - <u>bassa</u> : <80% e ≥70%; - <u>media</u> : <70% e ≥60%; - <u>alta</u> : <60% e ≥20% <u>In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**)</u> : - <u>bassa</u> : <80% e ≥60% - <u>media</u> : <60% e ≥40%; - <u>alta</u> : <40% e ≥10% Durata : come gravità	<i>Esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> : - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo
(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017							

4. Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017: "PSR 2014-2020 – Operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi per la biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa): disposizioni per l'attuazione dell'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio."

Nel paragrafo "Eventuale rinuncia all'impegno", dopo il primo capoverso viene inserito il seguente:

<< Per le superfici interessate dalla revoca viene infatti soltanto azzerato il premio dell'impegno facoltativo, senza applicare le ulteriori riduzioni che altrimenti, in assenza dell'erbaio, consisterebbero nell'esclusione dal premio per l'impegno di base. Le superfici non oggetto di revoca rimangono invece soggette (oltre che agli impegni di base) a tutti i vincoli derivanti dall'assunzione dell'impegno facoltativo, incluso il limite del 20% per le variazioni da un anno all'altro della superficie interessata dagli erbai intercalari (cfr paragrafo seguente). >>

Dopo il paragrafo "Eventuale rinuncia all'impegno", viene inserito il seguente paragrafo:

<< Variazioni di superficie da un anno all'altro

Come previsto dal PSR, le particelle interessate dagli erbai autunno-vernini possono variare durante il periodo di impegno in conseguenza dell'avvicendamento colturale; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.>>